



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 30/07/2024

OGGETTO: Art. 194, comma 1, lett. a) D. lgs 267/2000. Riconoscimento derivante da sentenza del Consiglio di Stato n. 6240/2024 nel giudizio iscritto al n. 1739/2020

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 16:32, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 16 e assenti n.1 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Maurizio Spagnolo	Sì	
Vanessa Ciurlia	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	
Federica Guido	Sì	
Martina Zuccaro	Sì	
Fabio Donateo	Sì	
Cosimo Vetrano	Sì	
Luisa Margherito	Sì	
Stefania Capoccia	Sì	
Claudio Paladini	Sì	
Laura Mogavero	Sì	
Katia Prato	Sì	
Giuseppe Landolfo		Sì

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 19/07/2024 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la

(Proposta n 35. del 19/07/2024) - **Delibera C.C. n. 30 del 30/07/2024**

correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 19/07/2024, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'intervento del Sindaco Sig.ra Mariarosaria De Bartolomeo che illustra l'argomento in trattazione;

il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

Premesso che:

con nota prot. 16974/2018 il responsabile del settore Lavori pubblici e pianificazione del territorio comunicava al sig. **Greco Marco** il diniego definito del permesso di costruire (realizzazione di civile abitazione) sul lotto di terreno sin via Botticelli – ricadente in Zona "C1-10", per tutte le ragioni ivi espressamente rappresentate (in atti);

in data 12 febbraio 2019 è stato acquisito al prot. n. 1979 ricorso proposto innanzi al TAR Lecce dal sig. **Greco Marco**, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Pietro Nicolardi, *per l'annullamento, previo provvedimento cautelare, di ridetta nota di diniego definitivo prot. 16974 del 11 dicembre 2018, e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale*, motivando sulla base di asserite violazioni di legge e carenze procedurali;

Richiamata la Deliberazione n. 17 del 12 marzo 2019 con la quale la Giunta Comunale ha disposto, per tutte le ragioni ivi rappresentate, **DI COSTITUIRSI E RESISTERE** nel giudizio pendente innanzi al Tar Lecce introdotto con ricorso del 12 febbraio 2019 acquisito al prot. n. 1979, ricorso proposto innanzi al TAR Lecce dal sig. **Greco Marco**, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Pietro Nicolardi, , come meglio precisato in narrativa; **OMISSIS**

Dato atto che con determinazione n. 131/2019 si è provveduto al conferimento di incarico legale in favore dell'avv. Roberto Gubello del Foro di Lecce, per le ragioni ivi rappresentate;

Preso atto che il giudizio *de quo*, iscritto al n.r.g. 210/2019 si è concluso con sentenza n. 1623/2019, con la quale la Sezione prima del TAR, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie parzialmente, nei sensi e limiti indicati in motivazione, *ovvero nella parte in cui viene contestato il difetto di motivazione quanto alla invocata applicabilità dell'art. 28 bis d.P.R. 380/2001 relativo al possibile rilascio di un permesso di costruire convenzionato...*; le spese sono compensate per la particolarità delle questioni trattate, fermo il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato.

Dato atto che :

con l'avv. R. Gubello con nota prot. 6624 del 13/12/2019, informava l'Ente che l'avv. Pietro Nicolardi, che assisteva il sig. **G.-M.** in causa in oggetto, in data 12/12/2019 aveva notificato a mezzo PEC ai sensi della legge 53/1994 la sentenza di che trattasi n. 1623/2019, precisando al contempo che il termine per proporre appello avverso predetta pronuncia laddove vi fosse interesse dell'amministrazione comunale contestare la legittimità del pronunciamento;

con Delibera n. 127 del 30.12.2019 la Giunta Comunale - anche sulla scorta di nota con la quale il competente Responsabile di Settore rappresentava la necessità di proporre impugnativa avverso la sentenza TAR Lecce n. 1623/2019 al fine di far valere le ragioni che hanno portato al diniego sull'istanza di Permesso di costruire presentata dal sig. **G.M.**, - autorizzava la proposizione di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso succitata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce – sezione prima; l'incarico veniva affidato all'avv. Roberto Gubello che aveva già assistito l'Ente innanzi al Giudice di *prime cure*, professionista peraltro abilitato all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori;

Dato atto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, con sentenza n. 6240/2024 lo ha respinto e ha condannato il Comune appellante alle spese del presente grado di giudizio, *liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge*;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" il quale prevede al comma 1, che "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o

con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;[...];

Dato atto che gli importi dovuti dall'Ente in esecuzione della pronuncia giudiziale, come quantificati dall'ufficio, ammontano ad € 4.000,00 per onorario, oltre € 600,00 per spese generali (15% su onorario), € 184,00 per CAP al 4% su onorario e spese, € 1052,48 per Iva al 22%, a dedurre ritenuta d'acconto per € 920,00, oltre € 975,00 per rimborso contributo unificato, in uno complessivamente € 6.811,48;

Dato atto

- che la natura della adottanda deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che la giurisprudenza della Corte dei conti ha messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL, specificando che nel caso di sentenza esecutiva di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di apprezzamento discrezionale per valutare l'*an* e il *quantum* del debito poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Rilevato pertanto che la spesa di cui trattasi costituisce debito fuori bilancio per l'importo di € 6811,48 (euro duemilacentonove/12), riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto relativo a sentenza esecutiva;

Atteso che per consentire il pagamento della spesa di cui al punto innanzi si provvederà ai sensi dell'art.193, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, mediante l'utilizzo di risorse di bilancio disponibili sul Cap. 252.1 del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

Visto l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui *"i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo e dalla competente procura della Corte dei Conti;*

Acquisito al prot. gen. n. 11992 del 24/07/2024 il parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del disposto di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 4 (Paladini, Mogavero, Capoccia, Prato) resi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la somma di € 6811,48 in virtù del dispositivo della sentenza meglio precisata in premessa e narrativa;

2. Di stabilire che al pagamento della somma di € 6811,48 si provvederà ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, mediante l'utilizzo di risorse di bilancio disponibili sul Cap. 252.1 del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti – Regione Puglia;

4. Di demandare ai competenti Responsabili di Settore tutti gli adempimenti conseguenti e collegati all'esecutività della presente deliberazione;

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito e su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 12 e astenuti n. 4 (Paladini, Mogavero, Capoccia, Prato) espressi in forma palese per

alzata di mano dai n. 16 Membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1142 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li 26/08/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 26/08/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.